

IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SRL

LE “NUOVE “ MODALITA’ DI TRASFERIMENTO PREVISTE DALLA “MANOVRA D’ESTATE” 2008

Dopo l’approvazione del D.L. n. 112/2008 è possibile effettuare le cessioni di quote di partecipazione in una srl senza l’autentica delle sottoscrizioni a cura del notaio. Le cessioni potranno essere effettuate a cura di un intermediario abilitato, cioè un commercialista o un revisore contabile, tenuto ad effettuare il deposito telematico dell’atto di cessione di quote predisposto in forma digitale

Il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, ha previsto una rilevante modifica riguardante le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione in srl. In particolare l’atto di cessione può essere sottoscritto anche con firma digitale, nel rispetto della normativa sul trattamento dei documenti informatici, e deve essere depositato entro 30 giorni al registro delle imprese competente facendo riferimento alla sede legale della società. La previsione è contenuta nell’art. 36, comma 1 – bis del decreto – legge in rassegna.

Il deposito può essere effettuato da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della legge n. 340/2000. In particolare le categorie abilitate sono i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti ed i revisori contabili., etc

Il trasferimento delle quote di una srl: un sistema alternativo alle modalità previste dall’art. 2470 del codice civile

La nuova disciplina, che è alternativa rispetto a quanto previsto dall’art. 2470 del Codice civile, prevede che l’atto di trasferimento delle quote di partecipazioni in una srl può essere sottoscritto d’ora in avanti con firma digitale, in luogo di quella autenticata, da parte del cedente e del cessionario e predisposto per il deposito presso il Registro delle imprese attraverso l’utilizzo del programma Fedra o equivalente da parte di un intermediario abilitato (Dottore commercialista, ragioniere commercialista, revisore contabile).

NOTA BENE

E’ POSSIBILE COMUNQUE L’INTERVENTO DEL NOTAIO

Il nuovo sistema è completamente alternativo rispetto alle disposizioni civilistiche contenute nell’art. 2470 che continua ad essere in vigore. Pertanto è comunque possibile continuare a rivolgersi ad un notaio che effettuerà il trasferimento delle predette quote autenticando le sottoscrizioni del cedente e del cessionario.

La necessità della firma digitale

L'art. 36, comma 1- bis del D.L. n. 112/2008 ha introdotto una rilevante novità riguardante le modalità di trasferimento delle quote di partecipazione di srl. La cessione delle predette partecipazioni può essere effettuata, come già ricordato, sottoscrivendo l'atto di cessione utilizzando la firma digitale in luogo di quella autenticata dal notaio. Successivamente il contratto di cessione sarà depositato presso il registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato dotato anch'esso di firma digitale

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SRL		
Fattispecie	Intervento del notaio	Intervento dell'intermediario
<ul style="list-style-type: none"> • Le parti (cedente e cessionario) hanno la firma digitale; • L'intermediario ha la firma digitale 	Solo facoltativo	SI
<ul style="list-style-type: none"> • Le parti non hanno la firma digitale; • L'intermediario ha la firma digitale 	Obbligatorio	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Le parti hanno la firma digitale; • L'intermediario non ha la firma digitale 	Obbligatorio	NO
<ul style="list-style-type: none"> • Nessun soggetto (né le parti, né l'intermediario) è in possesso della firma digitale 	Obbligatorio	NO

La quota di partecipazione in una srl, diversamente dai titoli azionari, è un bene immateriale. Il trasferimento di tale bene richiede un contratto di cessione che, in linea di principio, non necessita in sé della forma scritta. E' sufficiente il semplice consenso fra le parti affinché il trasferimento possa considerarsi perfezionato. Tuttavia, dopo la predetta modifica normativa, ragioni di ordine pratico rendono di fatto indispensabile il ricorso alla forma scritta. Infatti la formalizzazione è necessaria sia per effettuare la trascrizione del trasferimento presso il registro delle imprese sia, di conseguenza, per rendere efficace il trasferimento nei confronti della società.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SRL - SINTESI

- la quota di partecipazione di una srl si trasferisce attraverso il semplice consenso delle parti;
- il trasferimento della quota, con riferimento alle vicende successive, deve essere provato in forma scritta;
- il contratto di cessione, affinché sia opponibile nei confronti dei terzi, dovrà essere depositato presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del contratto;
- la trascrizione sul libro soci, che nel caso di trasferimento attraverso la firma digitale, necessita della duplice richiesta del soggetto acquirente e dell'alienante, è indispensabile per rendere opponibile la cessione nei confronti della società

NOTA BENE

FORMA SCRITTA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il Codice civile non contiene alcuna disposizione che preveda la necessità della forma scritta dell'atto di trasferimento delle quote di partecipazione in una srl. Il trasferimento si perfeziona attraverso il semplice consenso. Tuttavia in pratica la forma scritta diviene obbligatoria in quanto per effettuare la registrazione dell'atto presso il registro delle imprese l'intermediario deve allegare una copia dell'atto di cessione, sia pure in forma digitale (cioè completamente smaterializzata) con l'apposizione della firma digitale del cedente e del cessionario. Inoltre la pratica oggetto di trasmissione deve essere sottoscritta con la firma digitale apposta dallo stesso intermediario.

Solo nel momento in cui l'avvenuta cessione è trascritta nel libro dei soci l'acquirente acquisisce tutti i diritti nei confronti della società quali, ad esempio:

- il diritto di partecipare all'assemblea per votare;
- per vedersi riconosciuti i dividendi;
- per poter cedere, con effetti validi nei confronti della stessa società, la partecipazione posseduta.

I DATI DA RIPORTARE NELL'ATTO DI CESSIONE

- Il valore nominale della quota ceduta;
- la percentuale rispetto al capitale sociale;
- il prezzo di cessione;
- le modalità di pagamento del prezzo (se il prezzo è stato pagato prima dell'atto; se il prezzo sarà pagato alla sottoscrizione dell'atto di cessione; se il pagamento è stato dilazionato). In caso di pagamento dilazionato è necessario indicare il numero, l'importo e le scadenze delle rate, nonché le eventuali garanzie rilasciate;
- se lo statuto prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci, è necessario farsi firmare dagli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione oppure esperire la procedura per l'esercizio della prelazione.

Gli oneri fiscali

La registrazione telematica dell'atto di cessione presso il registro delle imprese è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria che ad oggi sono pari a 90 euro. Invece l'imposta di bollo deve essere assolta nella misura fissa pari a 65 euro e 1,81 euro per la quietanza.

Prima della registrazione presso il registro delle imprese l'atto di cessione deve essere registrato presso l'Agenzia delle entrate assolvendo l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 11 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, e pari a 168 euro. A tal proposito, però, sussistono molti dubbi a proposito delle modalità operative. Infatti la versione analogica (cartacea) dell'atto di trasferimento rappresenta, però, solo una copia e non l'originale. L'atto di trasferimento nasce in formato completamente smaterializzato e, affinché sia rilevante ai fini tributari, deve essere redatto in formato statico non modificabile, con l'apposizione della marca temporale, oltre alla firma digitale, per attestarne la data. A questo punto non è chiaro se l'Agenzia delle entrate sia in grado di gestire un atto con firma digitale, senza alcun supporto cartaceo. Il problema assume particolare rilievo se si considera che rimane ferma l'applicabilità del divieto per il registro delle imprese di ricevere atti non registrati. La previsione è contenuta nell'art. 65 del D.P.R. n. 131/1986.

GLI ONERI FISCALI PER LA REGISTRAZIONE		
Diritti di segreteria	Imposta di bollo	Imposta di registro
<ul style="list-style-type: none"> • 90 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • misura fissa 65 euro; • per la quietanza 1,81 euro 	<ul style="list-style-type: none"> • misura fissa 168 euro

La modifica normativa non prevede, però, anche il trasferimento ai commercialisti o agli altri intermediari di tutti quegli adempimenti che consistono nella verifica preliminare della disponibilità delle quote, l'assenza di eventuali terzi o vincoli di Statuto che possono rendere l'atto illegittimo, la sussistenza di pegni, etc.

Tutte queste attività di controllo preliminare, che possono incidere sull'efficacia dell'atto di trasferimento, continuano a costituire doveri a carico del notaio. Invece per gli atti di trasferimento depositati dai commercialisti o dagli altri soggetti i controlli sono lasciati all'iniziativa del singolo professionista.